

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3613

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCONI, ZACCHEO, SCALISI, DOMENICO BASILE, PITZALIS, PEZZOLI, DEL PRETE, STORACE, MORMONE, SAVARESE, BIONDI, MENIA, PAMPO, MARIANO, TRINGALI, PERALE, ARDICA, VALENSISE, SELVA, CARRARA, GARRA, FUSCAGNI, MARENCO, ENZO CARUSO, URSO, GASPARRI, SALVO, MAZZOCCHI, GIOVANNI PACE, POLI BORTONE, ROCCHETTA, TATARELLA, TREMAGLIA, MITOLO, ALOI, MENEGON**

Disposizioni per l'immissione in ruolo degli operai assunti con contratto a tempo determinato presso il Ministero della difesa

*Presentata il 22 dicembre 1995*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'amministrazione della difesa impiega nelle sue strutture centrali e periferiche moltissime persone con contratto diretto o dipendenti da ditte assuntrici di servizi. Si calcola che oggi siano quasi 5.000 i lavoratori impiegati dal settore della difesa in attività diverse come la manovalanza nei magazzini di commissariato o nei depositi munizioni, la manutenzione di strutture e impianti, i servizi di riparazione del vestiario e altre attività ancora che sarebbe troppo lungo elencare.

In particolare, una quota ridotta di questi lavoratori, cui sono dirette le disposizioni della presente proposta di legge, quantificabile in circa duecento unità, risulta da tempo in servizio mediante con-

tratti inizialmente a tempo determinato, che ormai proseguono regolarmente, per atto tacito, all'atto della loro scadenza.

La maggior parte dei servizi ai quali sono addetti questi lavoratori sono di carattere continuativo e sono divenuti ormai essenziali ai fini dell'operatività stessa dei reparti presso i quali prestano la loro opera, con riguardo, in particolare, alla manutenzione degli armamenti.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta, poi, di attività per lo più continuative e permanenti nel tempo. Vi sono operai impiegati nelle medesime mansioni e all'interno della medesima struttura da molti anni, in alcuni casi addirittura da venti anni e più.

È ancora da osservare come nella stragrande maggioranza dei casi questo lavoro non ha forme proprie di autorganizzazione e di autonomia, che sole potrebbero giustificare il ricorso a mano d'opera esterna. I civili « esterni » sono di fatto posti alle dirette dipendenze dei responsabili delle strutture presso le quali prestano la loro opera, che ne determinano gli orari di lavoro, i carichi, i tempi ed i modi di organizzazione del lavoro stesso.

Si tratta, dunque, di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato quello che, nel tempo, si è venuto a creare tra l'Amministrazione della difesa e questo personale, essendo da tempo venuto meno il requisito della eccezionalità che solo giustificerebbe un rapporto contrattuale a tempo determinato di prestazione di servizi.

Presso il Tribunale Amministrativo Regionale giacciono da molti mesi alcune centinaia di ricorsi di questi lavoratori che chiedono all'Amministrazione della difesa il riconoscimento di questo rapporto di lavoro e la fine di una precarietà che nuoce al buon funzionamento degli enti presso i quali prestano la propria opera.

La presente proposta di legge mira a restituire certezza al diritto di questi lavoratori.

Un diritto che, del resto, è stato ormai riconosciuto a numerose altre categorie di dipendenti pubblici che, assunti per far fronte ad esigenze di carattere inizialmente provvisorio, sono poi, come i lavoratori in esame, divenuti essenziali per il funzionamento del servizio pubblico in cui prestano la loro opera.

È il caso, ad esempio, del personale con funzioni di autista assunto con contratto a tempo determinato di durata triennale presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989 n. 232, convertito, con modificazioni dalla legge 25 luglio 1989 n. 261, nonché del personale assunto ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988 n. 160, con contratto di durata annuale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per entrambe tali categorie l'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236 ha disposto la indizione di concorsi riservati per soli titoli ai fini dell'assunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche presso cui i medesimi lavoratori hanno prestato la propria attività a tempo determinato, disponendo altresì la proroga della permanenza in servizio fino all'ultimazione delle prove concorsuali.

È il caso, ancora, del personale assunto con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 1990 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990 n. 52, per le necessità di funzionamento delle commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro, per il quale l'articolo 8 del decreto-legge 1° dicembre 1995 n. 551, dispone l'inquadramento nei ruoli del medesimo ministero, a domanda e previo superamento di un giudizio di idoneità.

La presente proposta di legge è consequenziale a quanto disposto da questi e da altri provvedimenti legislativi che, prendendo atto dell'importanza dei servizi espletati dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e della loro essenzialità per garantire il funzionamento dell'amministrazione, ne hanno consentito la «stabilizzazione» del rapporto di lavoro mediante l'immissione in ruolo, previo superamento di una prova concorsuale.

In termini analoghi, l'articolo 1 della presente proposta di legge dispone l'inquadramento nei ruoli del Ministero della difesa del personale che abbia prestato servizio con contratto a tempo determinato, a condizione che gli interessati superino un concorso pubblico appositamente indetto. L'articolo 2 prevede la modifica delle dotazioni organiche del dicastero, adeguandoli alle effettive necessità di funzionamento dei servizi, per consentire l'ingresso del predetto personale. Non si dettano, infine, disposizioni di natura finanziaria, poiché i lavoratori in esame gravano già, seppure in qualità di dipendenti non di ruolo, sul bilancio del Ministero.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa può bandire concorsi per l'assunzione del personale che, alla data del 31 gennaio 1995, risulti essere stato assunto con contratto a tempo determinato presso il medesimo Ministero per una durata pari ad almeno ventiquattro mesi nel triennio 1993-1995 e che sia stato addetto alle lavorazioni o ai servizi generali.

2. I concorsi sono indetti per soli titoli e sono riservati al personale che, oltre agli altri requisiti necessari per la nomina, sia in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1 e che alla data di emanazione del bando non abbia superato i 50 anni di età, se ha maturato fino a cinque anni, anche non consecutivi, di servizio presso il Ministero della difesa, ovvero che non abbia superato i 55 anni di età qualora abbia prestato periodi di servizio superiori.

### ART. 2

1. Il personale idoneo è immesso entro un anno dalla data di indizione dei concorsi previsti dall'articolo 1, comma 1, nei ruoli del Ministero della difesa. Il personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali dalla I alla III del personale della difesa, in relazione alle mansioni effettivamente svolte nei due anni precedenti l'assunzione.

2. In deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa provvede, con propri decreti, a modificare le piante organiche degli enti in

cui presta servizio il personale di cui all'articolo 1, provvedendo a corrispondenti riduzioni in altri enti della difesa da razionalizzare, eventualmente inquadrando in soprannumero il personale che dovesse comunque risultare eccedente. A tale ultimo personale non si applicano le disposizioni previste dai commi da 47 a 52 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.